CAMERA DEI DEPUTATI N. 4493

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato de MEO

Presentata il 23 aprile 1976

Aumento dell'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio della marina militare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La consistenza organica dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio della Marina militare – che risale alla legge 10 giugno 1964, n. 447 – è divenuta nel tempo non più adeguata alle effettive esigenze della forza armata. Infatti la marina per assicurare con personale di provata esperienza l'efficienza degli uffici di supporti operativi, tecnici e logistici deve far ricorso a sottufficiali del ruolo normale, anche di alto livello di specializzazione, sottraendoli ai settori tecnici e operativi veri e propri.

Si rende, pertanto, necessario un adeguamento dell'organico dei predetti sottufficiali, che, per altro, consentirà di venire incontro anche alle vive aspettative degli interessati i quali, per l'insufficienza numerica del ruolo, da anni non possono più contare sulla permanenza in servizio fino al limite massimo previsto di 61 anni, dovendo, secondo il meccanismo della specifica norma di stato, cessare dal servizio anzitempo per soddisfare le richieste di nuove immissioni nel ruolo.

In relazione a quanto sopra, la presente proposta di legge è intesa ad elevare l'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio della marina da 500 a 800 unità.

L'iniziativa comporta per il 1976 un maggiore onere di lire 70.000.000, derivante dalla differenza tra il trattamento di pensione e quello di attività di cui, invece, verrebbero a fruire i sottufficiali in parola per il protrarsi della loro permanenza in servizio conseguente al provvedimento proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1976 l'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio della Marina militare, stabilito in 500 unità dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è aumentato a 800 unità.

ART. 2.

I sottufficiali cessati dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1976, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 559, possono, a domanda, essere ripristinati nel servizio permanente ed assumono in ruolo il posto occupato prima della cessazione del servizio.

ART. 3.

Al maggior onere di lire 70.000.000 derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1976 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.